

Presentazione delle nomine dei rappresentanti di lista

I partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori del referendum possono designare presso ogni seggio due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Alla designazione possono provvedere:

- I presidenti o segretari dei partiti e i singoli promotori del referendum;
- una persona delegata dal partito o gruppo politico o dai promotori del referendum. Tale persona deve essere munita di mandato autentificato da notaio e conferito, rispettivamente, da almeno uno dei promotori del referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o altra idonea figura organizzativa a livello provinciale o anche di livello territoriale superiore (regionale o nazionale).

La designazione del rappresentante di lista deve essere fatta per scritto con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge 53/1990 (ad esempio: notai, giudici di pace, sindaci, assessori comunali, presidenti dei consigli comunali, segretari comunali, funzionari incaricati dal Sindaco).

Le designazioni possono essere presentate entro il venerdì che precede l'elezione alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio.